

DARIO MARINUZZI

CN = DARIO
MARINUZZI
C = IT

Io sottoscritto avv. Dario Marinuzzi attesto che la presente copia informatica è perfettamente conforme all'originale in mio possesso
Avv. Dario Marinuzzi



PEC

Mittente

Da: coordinamentogenerale.statisticoattuariale@postacert.inps.gov.it
Comunicazione numero: INPS.0008.07/03/2022.0000400
**Data di invio del gestore
PEC:** 07/03/2022 08.35.41
Data di invio INPS: 07/03/2022 08.33.36

Destinatari [2]

in A: dgprevidenza.div3@pec.lavoro.gov.it
in CC: dc.pensioni@postacert.inps.gov.it

Informazioni Aggiuntive

Stato lettura: Letto Cersa Annarita 07/03/2022 08.39.57
Titolario: Posta Elettronica Certificata
Ricevuta: No
Riservatezza dati: Pubblico
Esportato da: Fiacchi Carla il 31/05/2022 13.22.51

Comunicazione:

Oggetto: Valutazione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio sul Trattamento di Fine Servizio del personale militare cessato dal servizio a domanda. Richiesta relazione tecnica.
[INPS.0008.07/03/2022.0000400]

Corpo del messaggio:

Si trasmette, in allegato, quanto richiesto pec sottostante.
Cordiali saluti
Il Coordinamento generale statistico attuariale
Da:
Inviato: mercoledì 16 febbraio 2022 12:03
Oggetto: Inoltro PEC: POSTA CERTIFICATA: Valutazione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio sul Trattamento di Fine Servizio del personale militare cessato dal servizio a domanda. Richiesta relazione tecnica.
Gentile Utente,
Il Portale di Comunicazione Istituzionale la informa che in data 16/02/2022 11.59.12 le e' stato inviato l'inoltro di una comunicazione.
Informazioni relative all'inoltro
Mittente: dgprevidenza.div3@pec.lavoro.gov.it
Destinatari: coordinamentogenerale.statisticoattuariale@postacert.inps.gov.it;
dc.pensioni@postacert.inps.gov.it;

Protocollo: INPS.0008.16/02/2022.0000304
Data di ricezione gestore PEC: 16/02/2022 11.24.48
Data di ricezione INPS: 16/02/2022 11.26.17

Note: -----

Testo del messaggio

Si trasmette, in allegato alla presente, la nota prot.36/U-1562 del 16.02.2022 di cui all'oggetto.DG PPA-Div.III

Questo è un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) inviato dall'INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale). Per rispondere a questo messaggio è necessario disporre di una casella di Posta Elettronica Certificata. Eventuali messaggi inviati a indirizzi PEC dell'INPS da caselle di posta elettronica ordinaria (non certificata) verranno rifiutati dal sistema.

Allegati:

m_ips.36.REGISTRO UFFICIALE(U).0001562.16-02-2022.pdf
Relazione tecnica sei scatti su buonuscita.pdf
richiesta RT sei aumenti periodici di stipendio-signed.pdf

Relazione tecnica

Valutazione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio sul Trattamento di Fine Servizio del personale militare cessato dal servizio a domanda

Le norme richiamate nell'art. 4 del D.lgs. 165/1997 e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego) disciplinano l'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di pensione per il personale militare delle Forze Armate, del Corpo della Guardia di Finanza, delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Per l'attribuzione di tale beneficio ai fini dell'indennità di buonuscita trova applicazione l'art.1911 del D.lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento militare), il quale dispone che *"Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472."* Allo stato attuale l'INPS, attenendosi a quanto stabilito dalla vigente normativa, esclude dal beneficio l'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio i destinatari del comma 2 dell'art. 21 della legge 232/90 (55 anni di età e 35 anni di contribuzione), dal momento che detta condizione è equiparata ad un collocamento a riposo a domanda. Più in generale, il beneficio dei sei scatti al momento viene riconosciuto unicamente al personale militare collocato a riposo per limite di età, invalidità o decesso, escludendo dal beneficio medesimo il personale collocato a riposo a domanda, in conformità alle disposizioni dell'art. 4 del D.lgs. 165/1997.

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1231/2019, relativa ad un ricorso avverso il provvedimento dell'INPDAP che ha liquidato il TFS omettendo di computare nella base di calcolo i sei scatti stipendiali di cui all'art. 6-bis del D.L. 387/1987, ha affermato che tali scatti devono essere computati nella determinazione della misura del TFS anche quando la cessazione dal servizio sia avvenuta a domanda, qualora al momento della stessa siano stati compiuti i 55 anni di età congiuntamente ai 35 anni di servizio utile.

Il d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare), all'art. 1911 al comma 1 prevede che: *"In alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall'articolo 1082, gli ufficiali in servizio permanente possono chiedere l'attribuzione, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, di sei aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante"* e, al comma 3, che *"Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472"*.

Nell'ipotesi di applicazione della sentenza e di adozione, in via interpretativa, di una disciplina più favorevole agli interessati si è provveduto a quantificare gli esiti, per la finanza pubblica, di tale diversa modalità applicativa, prevedendo due ipotesi:

INPS - Coordinamento generale statistico attuariale

1. stima dell'onere con riferimento alle cessazioni a decorrere dal 1.1.2022, comprendendo anche gli iscritti che, pur essendo cessati, sono in attesa di percepire il TFS, relativamente a cessazioni per il periodo 2020/2021;
2. stima dell'onere con riferimento al personale già cessato per il quale, nei limiti dell'eventuale prescrizione (5 anni e 24 mesi dal collocamento a riposo) potrebbe essere riliquidata la prestazione di TFS con l'inserimento del beneficio dei sei scatti stipendiali.

La platea di riferimento è relativa al personale delle Forze Armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri), delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Guardia di Finanza).

Per entrambe le ipotesi sono stati tratti i dati dagli archivi dell'istituto sia relativamente ai cessati per dimissioni a partire da 55 anni di età e 35 di servizio, che per la stima delle future uscite. In particolare l'onere è stato posto in carico all'anno di ultimo pagamento della prestazione, ad esempio nel caso di pagamento in due rate, l'onere è stato calcolato esclusivamente come maggiorazione di pagamento sulla seconda rata. La misura dell'onere è pari al beneficio economico che consiste in un incremento figurativo pari al 15% di alcune voci stipendiali (2,5% per ognuno dei 6 scatti), comprensivo di tredicesima e moltiplicato per l'anzianità effettiva.

Nel caso dell'ipotesi 1 gli effetti sono rilevanti a partire dal 2023, cioè dal pagamento della seconda rata delle uscite 2020. In questo primo sviluppo, inoltre, non trovano applicazione le disposizioni vigenti che prevedono un termine quinquennale di prescrizione per richiedere il riconoscimento del beneficio. Nella tabella seguente viene riportato lo sviluppo nel decennio 2022-2031 al lordo e netti fisco nell'ipotesi di applicazione della sentenza a partire dall'anno in corso per l'ipotesi 1.

1. Onere con riferimento alle cessazioni a decorrere dal 1.1.2022, comprendendo anche gli iscritti che, pur essendo cessati, sono in attesa di percepire il TFS (cessazioni 2020-2021)

ANNO	Numero beneficiari	Importo TFS aggiuntivo (in milioni di euro)		Importo TFS medio	
		Lordo effetti fiscali	netto effetti fiscali	Lordo effetti fiscali	netto effetti fiscali
2022	-	-	-	-	-
2023	2.949	30,4	25,3	10.316	8.566
2024	3.968	45,6	37,9	11.497	9.546
2025	4.204	50,2	41,7	11.943	9.917
2026	3.105	37,6	31,2	12.105	10.051
2027	3.243	39,7	32,9	12.234	10.159
2028	3.749	46,1	38,6	12.289	10.204
2029	4.761	59,1	49,1	12.407	10.302
2030	5.474	68,5	56,9	12.520	10.396
2031	5.888	74,5	61,8	12.649	10.504


Nel caso dell'ipotesi 2, la generazione iniziale è composta da cessazioni a partire dal 2015, nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione per richiedere il riconoscimento del beneficio. Nella tabella seguente viene riportato lo sviluppo nel decennio 2022-2031 al lordo e netti fisco nell'ipotesi di applicazione della sentenza a partire dall'anno in corso.

2. Onere con riferimento al personale cessato dal 1.1.2015

ANNO	Numero beneficiari	Importo TFS Aggiuntivo (in milioni di euro)		Importo TFS medio	
		Lordo effetti fiscali	netto effetti fiscali	Lordo effetti fiscali	netto effetti fiscali
2022	11.347	122,1	101,3	10.757	8.932
2023	3.258	35,7	29,7	10.971	9.110
2024	3.968	45,6	37,9	11.497	9.546
2025	4.204	50,2	41,7	11.943	9.917
2026	3.105	37,6	31,2	12.105	10.051
2027	3.243	39,7	32,9	12.234	10.159
2028	3.749	46,1	38,3	12.289	10.204
2029	4.761	59,1	49,0	12.407	10.302
2030	5.474	68,5	56,9	12.520	10.396
2031	5.888	74,5	61,8	12.649	10.504

04/03/2022

L'Attuario
S. Leonardi



II COORDINATORE GENERALE

(Gianfranco Santoro)

